



DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 3 DEL 30/01/2023

STRALCIO PARZIALE RUOLI EMESSI NEL PERIODO 2000-2015: RINUNCIA ALL'ADESIONE

Il Presidente riferisce:

La "Legge di Bilancio 2023" (Legge n. 197/2022), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", ha stabilito importanti novità in materia di riscossione.

La Legge n. 197/2022 prevede:

- con l'articolo 1, commi 222-230, l'annullamento (c.d. "Stralcio"), a decorrere dal 31 marzo 2023, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per importi fino a € 1.000;
- con l'articolo 1 comma 231, la "Definizione agevolata" (cd. rottamazione delle cartelle) dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che consente, su iniziativa del debitore, la rateizzazione dei tributi non pagati e l'annullamento delle relative sanzioni e interessi.

Le Camere di commercio sono interessate sia dal provvedimento di "Stralcio" che da quello di "Definizione agevolata", in particolare in relazione alle cartelle di pagamento emesse per il recupero di quote di diritto annuale, sanzioni e interessi, e, solo marginalmente, per le cartelle emesse dall'Ente camerale per l'irrogazione delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme relative al REA (Repertorio Economico Amministrativo).

Con riferimento allo "Stralcio" delle cartelle fino a € 1.000, la legge di Bilancio ha previsto due diverse tipologie:

- la prima, riferita ai soli debiti per tributi erariali e verso gli enti pubblici previdenziali, è totale e automatica in quanto annulla sia la quota capitale, che interessi e sanzioni;
- la seconda, **riferita ai debiti verso Enti locali e Camere di commercio**, è parziale e non automatica, in quanto annulla solo sanzioni e interessi e gli enti impositori possono non aderire.

L'articolo 1, comma 227 della legge, precisa infatti che, per gli Enti come le Camere di commercio, lo stralcio: "**non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti**", e il successivo comma 228, precisa che "**le disposizioni si applicano, per le sanzioni amministrative, limitatamente agli interessi, comunque denominati...**".

Pertanto per le Camere di commercio l'annullamento non opera con riferimento alla quota del diritto annuale non pagato, che rimane dovuto al pari delle spese per procedure esecutive e di notificazione delle relative cartelle di pagamento, ma solo alle quote di sanzioni e interessi; analogamente per le sanzioni amministrative, rimangono integralmente dovute le quote di sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso spese per procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento, essendo annullati solo gli interessi.

Non trattandosi di "stralcio automatico", come per i tributi di natura statale o previdenziale, il **comma 229** consente agli enti creditori, come le Camere di commercio, di non aderire, adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da comunicare all'Agente della riscossione, con le modalità da questi previste.

Va ricordato che i precedenti provvedimenti legislativi di "stralcio" delle cartelle esattoriali, del 2018 e del 2021, hanno disposto l'annullamento integrale (per tributo, sanzioni e interessi) dei debiti affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2010, rispettivamente fino a € 1.000, e fino a € 5.000 a determinate condizioni reddituali.

Per la Camera di commercio di Bergamo quindi l'attuale "Stralcio" andrebbe sostanzialmente a interessare le sole quote di sanzioni e interessi relative al diritto annuale non pagato per gli anni dal 2009 al 2013, che sono state iscritte a ruolo dal 2011 e al 2015.



Si rileva che il totale iscritto nel bilancio dell'Ente dell'esercizio 2021 per sanzioni e interessi per le annualità interessate dallo "Stralcio" (2009 - 2013), pur se quasi interamente svalutato, è pari a complessivi € 5.232.256,32 per i quali, a seguito dell'applicazione dello "Stralcio" si perderebbe ogni possibilità di futura riscossione.

Unioncamere Nazionale, con propria nota trasmessa agli Enti camerali in data 17 gennaio 2023, rileva che lo "Stralcio" in discussione non comporta l'annullamento del ruolo che dovrà comunque essere riscosso, genera costi a carico delle Camere per la continuazione dell'attività di riscossione, ha un ridotto impatto sul debitore, e non porta alcun effettivo maggior beneficio ai soggetti inadempienti che hanno la possibilità di fruire dei medesimi benefici in termini di riduzione del carico di sanzioni e interessi aderendo alla "Definizione agevolata" che assicura appunto al contribuente il medesimo beneficio ovvero l'annullamento di sanzioni e interessi.

In base a tutte le considerazioni che precedono, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti e verificato l'orientamento diffuso tra le altre Camere di commercio lombarde, si propone alla Giunta camerale di approvare il provvedimento di non applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 222-230 relativi allo "Stralcio" ai ruoli per importi inferiori a € 1.000, emessi dall'Ente nel periodo 2000-2015, secondo le modalità definite dalla medesima Legge di Bilancio e integrate dall'Agente della riscossione.

La Giunta

- Udito il relatore;
- Visto l'articolo 1 commi da 222 a 230 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (Legge di Bilancio 2023) che hanno introdotto lo "Stralcio" dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per importi fino a € 1.000;
- Visto l'art. 4 comma 1 del D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, recante "Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010";
- Visto l'art. 4 comma 4 del D.L. 41/2021 (c.d. D.L. "Sostegni"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 69/2021, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";
- Visto l'articolo 1 comma 231 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (Legge di Bilancio 2023) che ha introdotto la "Definizione agevolata" (cd. rottamazione delle cartelle) dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che consente, su iniziativa del debitore, la rateizzazione dei tributi non pagati e l'annullamento delle relative sanzioni e interessi;
- Vista la nota di Unioncamere Nazionale trasmessa agli Enti camerali in data 17 gennaio 2023;
- Richiamato il bilancio d'esercizio 2021 approvato dal Consiglio con delibera n. 2C/2022 che evidenzia gli importi dei crediti per diritto annuale per le annualità oggetto dello "stralcio parziale";
- Considerato che la "Definizione agevolata" assicura al contribuente i medesimi benefici dello "Stralcio" in termini di annullamento di sanzioni e interessi e inoltre consente la rateizzazione di tutti i debiti tributari affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2022;
- Sentito il Collegio dei Revisori dei Conti;

unanime,

delibera



1. in conformità all'articolo 1, comma 229, della Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), di non applicare le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228;
2. di dare mandato al Segretario Generale affinché disponga, ai sensi del comma 229 del medesimo articolo di Legge, la comunicazione del presente provvedimento all'Agente per la riscossione entro il giorno 31 gennaio 2023 con le modalità stabilite dalla norma e che entro lo stesso termine venga data notizia dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione nel sito *internet* camerale;
3. di ritenere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO GENERALE
M. Paola Esposito

IL PRESIDENTE
Carlo Mazzoleni

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.